



Città di Atripalda

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE DI ALVANITE (art. 37 Statuto Comunale)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 16/3/2006

Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Quartiere di Alvanite, istituito in considerazione della sua estensione, ubicazione e caratteristiche.

ART. 1

Il Comune di Atripalda riconosce il quartiere quale entità civica e realtà territoriale attraverso la quale si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolte alla soluzione di problemi di vero interesse per la popolazione rappresentata.

ART. 2

Gli organi rappresentativi del quartiere sono i seguenti:

- Assemblea di quartiere;
- Comitato di quartiere;
- Presidente di quartiere.

ART. 3

L'Assemblea di quartiere è costituita da tutti i cittadini di età non inferiore ai 16 anni, aventi la residenza nell'ambito territoriale.

Al fine di eleggere il Comitato di quartiere, il Comune convoca la prima seduta dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, assicurando idonee forme di pubblicizzazione della convocazione.

Per l'elezione del Comitato, le decisioni dell'Assemblea sono valide se vi ha partecipato più del 50% degli aventi diritto al voto.

Alla prima riunione dell'Assemblea partecipa il Sindaco o un suo Delegato con funzioni di osservatore e il Direttore Generale o un suo Delegato con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 4

L'Assemblea di quartiere provvede, nella sua prima riunione, alla elezione del Comitato di quartiere.

Tutti i membri dell'Assemblea di quartiere esercitano il diritto di elettorato passivo ed attivo.

ART. 5

Il Comitato di quartiere si compone di nove membri, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato a due.

Dalla votazione risultano eletti i nove cittadini che hanno conseguito più voti, assicurando tuttavia che in essi siano compresi almeno due donne ed un cittadino di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Le due quote non sono cumulabili.

Il Comitato eletto resta in carica fino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; e svolge le sue funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato.

La Giunta Municipale, ricevuti tutti i verbali delle elezioni, prenderà atto con deliberazione dell'avvenuta costituzione del Comitato di Quartiere.

ART. 6

Il Comitato di quartiere ha le seguenti funzioni:

- elegge, tra i suoi membri, il Presidente di quartiere;
- propone all'Amministrazione Comunale iniziative volte alla gestione e/o al controllo di servizi e/o strutture aventi rilevanza per il territorio di sua competenza (gestione verde pubblico, gestione e/o controllo dell'igiene ambientale, assistenza sociale, trasporti pubblici, salute degli abitanti, sicurezza sociale, tutela dell'ambiente, arredo urbano, impianti sportivi, ecc.);
- promuove il dibattito sui temi e sui problemi del proprio territorio e li rappresenta alla Giunta Comunale;
- risponde del suo operato all'Assemblea che lo ha eletto e mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale;

Il Comitato decide al proprio interno a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 7

Il Presidente, di concerto con gli altri membri, promuove, coordina e dirige l'attività del Comitato ed invia all'Amministrazione Comunale, che per conoscenza trasmette ai Gruppi Consiliari, i pareri consultivi richiesti, le istanze e le proposte autonomamente formulate dal Comitato di quartiere. Il Presidente è tenuto a dare idonea e tempestiva comunicazione della convocazione del Comitato ai membri dello stesso.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

ART. 8

Ogni anno, almeno 10 giorni prima della formazione della proposta del Bilancio preventivo, la Giunta Municipale incontra il Comitato al fine di discutere le problematiche del quartiere ed al fine di ricevere indicazioni sulle priorità individuate dallo stesso Comitato.

ART. 9

Il reperimento dei locali, la fornitura dei materiali di cancelleria necessari per le verbalizzazioni, delle riunioni e delle assemblee riguardanti l'elezione del Comitato sono a carico del Comune.

L'Amministrazione fornisce i locali ed il materiale necessario per l'ordinario funzionamento del Comitato e dell'Assemblea.

Il Sindaco individua all'interno della struttura comunale un impiegato cui è attribuito il compito di tenere i rapporti con il Comitato di quartiere ed assicurare il collegamento tra questo e gli organismi dell'Amministrazione Comunale e dell'apparato burocratico.

ART. 10

Eventuali ricorsi sullo svolgimento delle procedure elettorali saranno esaminati e risolti dalla Giunta Municipale, sentito il parere dei Capigruppo Consiliari. Al Sindaco ed ai Capigruppo vengono comunicati tutti gli atti concernenti le convocazioni dei comizi elettorali, le nomine ed i ricorsi sullo svolgimento delle stesse procedure.

ART. 11

Il Comitato di quartiere su tematiche di ordine generale può richiedere, per tramite del suo Presidente, l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di argomenti opportunamente circostanziati e documentati sui quali la Giunta ed il Consiglio dovranno pronunciarsi con adeguata motivazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 12

Il Comitato di quartiere dovrà improntare la propria attività allo spirito e al rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto comunale e nel presente Regolamento.

In presenza di gravi e persistenti violazioni, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può sciogliere il Comitato di quartiere e contestualmente indire nuove elezioni.